



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**EX D. LGS. 39/2021
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 39 del 2021 ha esteso l'obbligo di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle società e associazioni sportive dilettantistiche per la prevenzione di reati relativi a molestie, violenze e discriminazioni, il cui inadempimento preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari.

A tale scopo Volley Angels Cusano a.s.d., ha predisposto il documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 39/2021. Tale documento è stato elaborato da Volley Angels Cusano a.s.d. tenendo conto principalmente della normativa vigente, nonché le indicazioni della Federazione Italiana Pallavolo.



MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della Volley Angels Cusano a.s.d. (di seguito per brevità anche solo Società)

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della Società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a) promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità; d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.



Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i Tesserati della Volley Angels Cusano a.s.d.;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Norme di condotta

È onere della Società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

- organizzando allenamenti e iscrizioni a campionati in maniera da favorire la più ampia integrazione delle atlete, per una maggiore partecipazione alla vita di squadra e possibilità di rendersi partecipe a un gioco di squadra attivo;

- predisponendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro suddivisione su più gruppi di allenamento, per favorire una maggiore integrazione nei gruppi squadra;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

- redigendo un Codice Etico, da divulgare a tutti i Tesserati, sulle norme di condotta, obblighi e doveri;

- effettuando periodicamente riunioni di confronto per migliorare la comunicazione dei gruppi e sensibilizzando allenatori, tecnici e atleti ad utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

- predisponendo gruppi con un consono numero di atlete e adeguata presenza di tecnici e dirigenti a supporto;

c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

- attivando momenti di confronto tra le atlete e il Consiglio Direttivo o il Direttore Tecnico e Sportivo, volti a coordinare i tempi sportivi con altri impegni extra-sportivi;

- programmando l'attività sportiva tenendo in considerazione le capacità e le aspirazioni di ciascuna atleta;

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

- vigilando costantemente con il supporto dei tecnici e dei dirigenti;

- pianificando per dirigenti e tecnici, quando possibile, degli incontri di formazione con figure professionali specializzate, volti a dare maggior conoscenza delle problematiche di disagio degli adolescenti durante la crescita;



e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:

- attivando un canale di comunicazione diretto tra la Società e i genitori o tutori delle atlete minorenni, per segnalare o raccogliere le segnalazioni di disagio che dovessero verificarsi;
- segnalando tempestivamente le assenze da allenamenti e gare delle atlete minorenni;

f) confrontarsi con il Responsabile delle politiche di safeguarding nominato dalla Società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitando i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitando atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitando l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- evitando di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
- prevedendo, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedendo ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- vietando l'accesso allo spogliatoio ad allenatori e dirigenti di sesso maschile;
- imponendo alle atlete regole di condotta da adottare in spogliatoio per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- in caso di trasferte, evitando di far alloggiare nella stessa camera atleti minorenni insieme a dirigenti o allenatori;
- in caso di colloquio privato tra tecnico e atleta, affiancando all'atleta un genitore o tutore oppure un dirigente;

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

- la pianificazione di incontri periodici con lo staff tecnico e i dirigenti, mirati a condividere e aggiornare le politiche di safeguarding;
- la verifica continua delle situazioni di potenziale criticità;
- la presenza, non pianificata, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ad allenamenti e gare;

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:



- l'organizzazione, all'inizio della stagione sportiva, di una o più riunioni nelle quali illustrare ad atleti e genitori le politiche di salvaguardia adottate dalla Società;
- la definizione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che tengano un comportamento non adeguato, riportati nel Regolamento societario sottoscritto all'atto di iscrizione;
- j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
 - affissione presso la sede dell'Affiliata del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della Società;
 - affissione presso la sede della Società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della Società del nominativo del Responsabile delle politiche di safeguarding nominato dal sodalizio, con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
 - comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del Modello Organizzativo e Codice Etico adottato dalla Società, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile delle politiche di safeguarding nominato dalla Società;
 - comunicazione ai Tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Office nominato dalla FIPAV;
 - informazione ai Tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla Società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
 - redazione di linee guida per la valutazione e la segnalazione di situazioni critiche al Responsabile delle politiche di safeguarding

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

Tutti coloro che in ambito societario, a prescindere dalla forma del rapporto instaurato, svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all'atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i Tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente tesserato alla FIPAV;
- b) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza



sessuale) , 609- ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni);

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della Società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell'ambito della Società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;

e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.



Art. 6 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice Etico a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8 – Sanzioni

In aggiunta alle sanzioni previste dai Regolamenti FIPAV, sono riportate nel Regolamento societario, sottoscritto all'atto dell'iscrizione, le sanzioni previste dalla Società in caso di inosservanza delle regole qui descritte.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.